



REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INTERVENTI IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE

Anno 2019

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona con deliberazione di Consiglio n. 5 del 31 marzo 2017 ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale”, al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici, della provincia di Verona.

A tal fine la Camera di Commercio di Verona intende sostenere economicamente le iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai “Punti Impresa Digitale” (PID).

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 350.000,00.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, prima dell’approvazione della graduatoria, nell’ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.

In seguito all’incremento di cui al comma precedente, la nuova dotazione finanziaria prevista per il Regolamento in oggetto risulta pari ad € 525.000,00.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse disponibili. L’eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.

I voucher riconosciuti alle imprese ai sensi del presente Regolamento sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (G.U.U.E. L 187 del 26

giugno 2014), in attuazione del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione (aiuto di Stato SA. 49447).

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Regolamento si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Regolamento può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti del Regolamento UE.

Gli aiuti previsti dal presente Bando **sono cumulabili**, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

Articolo 3 – Tipologia di interventi

Gli interventi ammessi a voucher dovranno essere riconducibili a:

- ✓ **percorsi formativi**
- ✓ **servizi di consulenza**

focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Impresa 4.0, anche con riferimento all'utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (ad esempio soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, industria internet e Iot, Cloud, cybersicurezza e business continuity, big data e analytics, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via internet, sistemi Electronic Data Interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali, tecnologie per l'in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system integration applicata all'automazione dei processi, etc.).

Il percorso formativo e/o il servizio di consulenza devono essere realizzati a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda e fino al 31/12/2019.

Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2019 e quietanzate entro la data di rendicontazione.

Il percorso formativo dovrà avere una durata minima di 40 ore. Ai fini dell'erogazione del voucher il destinatario dovrà frequentare almeno l'80% del monte ore complessivo.

I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere:

- Agenzie formative accreditate dalle Regioni;
- Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR;
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017.

Il voucher sarà erogato solo a fronte di un percorso di formazione e/o di un servizio di consulenza effettivamente comprovati sulla base della documentazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del voucher le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6

maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003), aventi **sede legale e/o unità locali in provincia di Verona.**

Articolo 5 – Casi di esclusione e di inammissibilità

I requisiti di ammissibilità di cui all'articolo precedente, oltre alle ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente Regolamento, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dell'erogazione del voucher, **pena la revoca del voucher medesimo.**

A pena di esclusione, l'impresa dovrà:

1. essere attiva;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa così come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003);
5. non essere sottoposta a procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 o a liquidazione e non deve trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01 ⁽¹⁾;

Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto annuale.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del contributo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽²⁾, non sarà liquidato alcun voucher ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Articolo 6 – Oggetto del voucher

Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Regolamento, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- a) assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- b) servizi continuativi o periodici che rientrano nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- c) formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Sono **escluse**, altresì, le **spese relative all'acquisto di attrezzature, hardware e software.**

⁽¹⁾ per le imprese in difficoltà si intendono attualmente le imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31/7/2014.

⁽²⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."

Articolo 7 – Ammontare del voucher

Il costo minimo del percorso di formazione oggetto del voucher di cui all'art. 3 del presente Regolamento deve essere di almeno € **300,00** (esclusa Iva e altri oneri di legge).

Non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo inferiore.

L'investimento minimo del servizio di consulenza dovrà essere pari ad almeno € **2.000,00** a copertura delle spese sostenute (al netto di IVA e altri oneri di legge).

In ogni caso, sia per il percorso di formazione che per il servizio di consulenza, l'impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute fino al valore massimo di contributo totale pari ad € 10.000,00.

Qualora l'impresa richiedente risulti iscritta nell'Elenco del "Rating di Legalità" verrà, altresì, riconosciuta una premialità pari ad € **100,00**.⁽³⁾

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line "**Contributi alle imprese**", all'interno del sistema **Webtelemaco di Infocamere** ⁽⁴⁾ – **Servizi e-gov (completamente gratuito)** dalle ore **8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 21:00 del 15 ottobre 2019**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi*, sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio della domanda può essere delegato ad un **intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche**. Il modulo di **procura** per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi*.

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

⁽³⁾ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stellina" ad un massimo di tre "stelline", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

⁽⁴⁾ Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili **dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato**. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione

1. **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi*, compilato in ogni sua parte;
2. **programma e relativo preventivo di spesa per il corso di formazione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;**
3. **preventivi di spesa relativi al servizio di consulenza di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.**

I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non saranno ammessi auto preventivi).

Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi* (salvo i casi di esenzione).

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e ammissione al voucher

L'ammissione al voucher avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande, inizialmente escluse per esaurimento fondi, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo della domanda, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

L' U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.**

L'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni richieste, predispone l'elenco delle imprese ammesse a voucher.

Il criterio di precedenza è determinato dall'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di Commercio di Verona, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.

Articolo 10 – Concessione del voucher

La concessione del voucher, a seguito dell'attività istruttoria effettuata dall'U.O. Servizi Finanziari - Contributi, avverrà con determinazione dirigenziale fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo di PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

L'erogazione del voucher avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi*, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione *Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi*, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti al percorso formativo realizzato e/o al servizio di consulenza, **rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di voucher**, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
2. copie delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al punto 1, **debitamente quietanzati**;
3. copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante **transazioni bancarie verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice);
4. dichiarazione di fine corso, dalla quale risulti la frequenza al corso pari almeno all'80% del monte ore complessivo.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 21:00 del 2 marzo 2020, pena la decadenza dal voucher**.

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che **la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del voucher**.

La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- 3) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m..

Articolo 12 – Controlli

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi si procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 13 – Revoca del voucher

L'eventuale voucher assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di digitalizzazione;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 5;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 12, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del voucher le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari Contributi

Tel. 045/8085826-750-849

E-mail: contributi@vr.camcom.it - Pec: contributi@vr.legalmail.camcom.it

Articolo 15 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei voucher concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della richiesta di voucher comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 – Verona, posta elettronica certificata: rpd@vr.legalmail.camcom.it.